

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 333

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MAROTTA VINCENZO e SINESIO**

*Presentata il 3 ottobre 1958*

Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il provvedimento sulla stabilità del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie statali approvato dal Parlamento con legge 3 agosto 1957, n. 744, è ben lontano dal soddisfare le richieste della categoria e dal realizzare quel principio di sicurezza e stabilità nel lavoro che è nello spirito e nella norma costituzionale secondo la direttiva sociale di tutti i popoli civili.

Tutti gli altri dipendenti dello Stato appartenenti alle varie Amministrazioni hanno trovato — attraverso la formula dell'avventiziato (vedasi decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207) e i ruoli speciali transitori (divenuti poi ruoli aggiunti) — la possibilità di una sistemazione adeguata e una continuità di lavoro che è risultata, tra l'altro, preziosa per la stessa Amministrazione.

Solo nella scuola secondaria gli istituti della conferma e della stabilità, pur avendolo attenuato, non hanno risolto il grave problema del « bracciantato » della scuola.

Occorre che agli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (abilitazione e anni di insegnamento) sia garantito, anche quando per ragioni varie non possono o non

vogliono entrare nei ruoli ordinari, un trattamento economico di carriera e di quiescenza analogo — anche se necessariamente inferiore — a quello dei colleghi che hanno superato un concorso.

A riguardo va tenuto presente quanto segue:

1°) che la progressione economica di carriera (scatti biennali del 2,50 per cento) è ormai un dato acquisito per tutte le categorie di dipendenti statali;

2°) che attualmente i benefici che gli interessati traggono dai servizi previdenziali dell'I. N. P. S. non sono affatto proporzionati all'onere — che si calcola su 4 miliardi annui — che lo Stato versa a quell'Istituto; al contrario, si hanno fondate ragioni per ritenere che con una spesa per nulla superiore, anzi, probabilmente inferiore, lo Stato potrebbe senz'altro garantire all'insegnante non di ruolo un trattamento di quiescenza (liquidazione o pensione) ragguagliato al periodo di servizio prestato e al trattamento economico goduto.

È ormai tempo di eliminare questa piaga della scuola e dare tranquillità economica a tutto il nostro personale docente, al quale è affidata una delle più delicate mansioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il personale insegnante delle scuole secondarie statali, stabile ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, non è licenziabile, salvo che per ragioni di carattere disciplinare, o per scarso rendimento o per superati limiti di età.

### ART. 2.

Il personale insegnante stabile che non possa essere mantenuto nell'insegnamento tenuto per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto deve essere comunque utilizzato nell'ambito della stessa provincia o di altre provincie per l'insegnamento per il quale è in possesso di abilitazione, o in mancanza di posti, per l'insegnamento per il quale è in possesso del titolo di studio che dà accesso all'abilitazione relativa, oppure presso uffici centrali o periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Quest'ultima utilizzazione può essere disposta solo in caso di impossibilità di assegnazione all'insegnamento.

### ART. 3.

Al personale insegnante che abbia prestato servizio senza demerito viene riconosciuto il diritto allo scatto biennale del 2,50 per cento, da praticarsi sul trattamento economico spettante di anno in anno in relazione all'orario di insegnamento.

### ART. 4.

Al personale insegnante stabile che cessi dal servizio per qualsiasi causa, dopo almeno un anno e fino a meno di venti, verrà corrisposta una liquidazione pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico fruito quanti sono gli anni anche non continuativi di servizio prestato.

A coloro che abbiano prestato almeno venti anni di servizio anche non continuativo, sarà corrisposto un trattamento di pensione calcolato secondo le percentuali in uso per i dipendenti civili dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11

gennaio 1956, n. 20, e legge 11 luglio 1956 n. 734, su una base pensionabile pari alla media aritmetica del trattamento economico percepito nell'ultimo triennio.

ART. 5.

Ai fini di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono valutabili tutti gli anni di servizio con durata complessiva non inferiore a sette mesi anche se non consecutivi, comunque prestati nella scuola statale oppure alle dipendenze delle Amministrazioni statali che non abbiano dato luogo a trattamento di quiescenza.